

Comune di Montenero di Bisaccia
Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE NORME PER LA
PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO CANINO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 30.11.2000.

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE NORME PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO.

ART.1 - OBIETTIVI PRINCIPALI

- a) il presente regolamento ha come obiettivo principale quello della lotta al randagismo canino, da esercitarsi principalmente sotto forma di prevenzione.
- b) DI TUTELA degli animali, della salute pubblica e dell'ambiente, MEDIANTE L'AFFIDAMENTO A PRIVATI dei cani catturati, sempre che I RICHIEDENTI SIANO ISCRITTI ALL'ALBO ASSEGNATARI.

ART.2 - ALBO ASSEGNATARI

E' istituito l'albo degli assegnatari al quale possono accedere tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal successivo art.3.

Oltre al possesso dei requisiti richiesti il cittadino interessato deve produrre regolare domanda al sindaco utilizzando lo schema allegato al presente regolamento.

La giunta comunale, con apposito atto deliberativo, provvede, all'esame delle domande ed alla stesura dell'albo sotto forma di graduatoria. In presenza di più richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, la graduatoria viene formata seguendo l'ordine di acquisizione della domanda al protocollo generale del comune. Costituirà, inoltre, criterio di preferenza svolgere attività agricola in forma prevalente.

ART.3 - REQUISITI RICHIESTI PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO DEGLI ASSEGNATARI

- a) essere residenti nel comune di Montenero di Bisaccia;
- b) possedere in ambito rurale un idoneo fabbricato al servizio dell'azienda agricola;
- c) non essere incappato in sanzioni previste dalla legge regionale n.11 del 04.03.1992 l'abbandono, il commercio al fine di sperimentazione o l'omessa iscrizione all'anagrafe canina comunale del proprio cane.

ART.4 - TENUTA DELL'ANIMALE

Gli assegnatari dei cani devono assicurare all'animale:

- a) adeguamento nutrimento e condizioni di vita e di igiene non mortificanti;
- b) un sufficiente spazio fornito di tettoia idonea a riparare dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento;
- c) la catena, ove necessario, deve avere una lunghezza di mt.5 oppure di mt.3 se fissata con anello di scorrimento e gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno mt.5, se invece il cane

viene custodito in un box recintato con rete metallica il predetto Box non può avere una ampiezza inferiore a mq.5 e di forma rettangolare,
d) gli eventuali collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

ART.5 - ACCALAPPIAMENTO E PRIMI INTERVENTI

All'accalappiamento dei cani randagi provvede il comune a proprie spese, ed esso può avvenire solo utilizzando attrezzature consentite dalla legge.

Il cane catturato dovrà essere assegnato nel più breve tempo possibile ovvero lo stesso giorno a chi ne ha fatto regolare richiesta seguendo la graduatoria di cui all'art.2 del presente regolamento.

I CANI CATTURATI • regolarmente tatuati, vengono dati in custodia e successivamente restituiti al proprietario o detentore.

I CANI CATTURATI e non tatuati, vengono dati in custodia provvisoria ad un assegnatario; se non reclamati entro giorni 60 la assegnazione in custodia è da intendersi definitiva ed essi vengono iscritti all'anagrafe canina del comune per poi successivamente essere tatuati e sottoposti A

TRATTAMENTO PROFILATTICO.

A nessun assegnatario possono essere assegnati in custodia un numero di cani superiori a 2

(due).

ART.6 - ASSISTENZA SANITARIA

L'assistenza sanitaria: operazioni di tatuaggio- interventi di sterilizzazione- profilassi delle malattie infettive ed ogni altro intervento che si renda **necessario, provvedere l'azienda sanitaria locale servendosi ove del caso di strutture pubbliche convenzionate.**

ART.7 - CONTROLLO DELLE NASCITE

Alla sterilizzazione dei cani catturati, da effettuarsi successivamente alla definitiva assegnazione in custodia, e relativa iscrizione all'anagrafe canina. vi provvede l'azienda sanitaria locale a condizione che il cane venga accompagnato dall'assegnatario presso una struttura pubblica convenzionata ed indicata dalla A.S.L. di Termoli. L'assegnatario per tale adempimento percepirà un rimborso forfettario di £.80.000.

ART.8 - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA

All'assegnatario il comune a proprie spese corrisponderà un assegno mensile non inferiore a £.75.000 ovvero non inferiore a £.2.500 giornaliero se la custodia risulta essere inferiore al mese. Gli adeguamenti delle tariffe verranno stabilite dalla giunta comunale.

ART.9 - RINUNCIA DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario del cane in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità a continuare la custodia dell'animale, darà comunicazione al comune che provvederà ad una successiva assegnazione dello stesso altro assegnatario.

ART.10 - SOPPRESSIONE DELL'ANIMALE

Possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità derivante anch'essa da uno stato patologico dell'animale.

ART.II - RESPONSABILITÀ' DELL'ASSEGNATARIO

Il cane catturato, non reclamato entro i termini e quindi iscritto all'anagrafe canina, risulta essere di proprietà comunale.

Mentre, l'assegnatario è responsabile di danni causati a cose e/o persone assumendo, pertanto, la veste di responsabile quale **"assegnatario in custodia dell'animale"**.

ART. 12 - ORGANI DI VIGILANZA

La vigilanza sulla buona tenuta dell'animale, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al locale ufficio di polizia municipale ed alla azienda sanitaria locale - servizio veterinario di Termoli. Nel rispetto delle proprie competenze in materia, segnalando tempestivamente al sindaco ogni irregolarità riscontrata. L'assegnatario in custodia, a carico del quale vengano riscontrate inadempienze delle norme contenute nel presente regolamento, sarà radiato dall'albo degli assegnatari consegnando ad altro assegnatario gli animali da lui tenuti in custodia e può incorrere nelle sanzioni espressamente previste dalla normativa vigente.

ART.13 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di ritrovamento di un cane tatuato, il proprietario dello stesso è tenuto al pagamento di tutte le spese sopportate dal comune sia per l'accalappiamento sia per l'affidamento temporaneo nonché al risarcimento di eventuali danni provocati dall'animale.

Per tutto quanto non previsto e richiamato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nella legge regionale n.l 1/92 e nelle altre leggi inerenti alla materia.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 30.11.2000 con atto n. 53.
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/12/2000 al 19/12/2000.

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è in vigore il giorno: 14/12/2000.